

ARTICOLO DI PUNTOSICURO

Anno 14 - numero 2994 di martedì 18 dicembre 2012

Scale portatili: indicazioni per la scelta, l'utilizzo e la manutenzione

Informazioni e suggerimenti per la prevenzione degli infortuni nell'utilizzo delle scale portatili. La normativa vigente, i fattori per la scelta, la portata delle scale, la manutenzione, le verifiche periodiche e i dati relativi agli incidenti.

Rimini, 18 Dic ? Gli **incidenti correlati alle scale portatili** avvengono solo nel 20% dei casi per difetti o rotture della scala, per il restante 80% **avvengono per un uso non corretto dell'attrezzatura**.

Questo è uno dei dati forniti nell'intervento "**Scale portatili**", a cura di Paolo Casarini (membro del gruppo CEN TC 53) e Nicola Piccinini (Irmut snc), presentato al seminario tecnico "Scale portatili e DPI di 3° categoria : i fattori di rischio e la normativa vigente".

Il seminario è stato organizzato da Confindustria Rimini e Assoservizi Rimini e si è tenuto a Rimini il 23 Ottobre 2012.

Nell'intervento sono forniti innanzitutto dei dati relativi alla **legislazione** e alla **normativa tecnica di riferimento**.

In particolare si ricorda che il Decreto legislativo 81/2008 con l'art. 111, comma 3, ha disposto che il datore di lavoro "utilizzi una scala portatile quale posto di lavoro in quota solo nei casi in cui l'utilizzo di altre attrezzature (per esempio, i trabattelli, i cestelli elevatori) considerate più sicure non sia giustificato a causa del limitato livello di rischio e della breve durata di impiego oppure dalle caratteristiche dei siti che non può modificare" [1]. In particolare il comma 7 recita: *il datore di lavoro effettua i lavori temporanei in quota soltanto se le condizioni meteorologiche non mettono in pericolo la sicurezza e la salute dei lavoratori*.

È comunque l'analisi del rischio che deve determinare la scelta delle attrezzature di volta in volta più idonee all'attività da svolgere. E in certe condizioni le scale portatili possono essere utilizzate nei lavori in quota (attività che espongono il lavoratore al rischio di caduta da un'altezza superiore a 2 m rispetto a un piano stabile). L'art. 113, che nella relazione viene presentato integralmente, fornisce diverse indicazioni relative alla sicurezza delle scale, con particolare attenzione ai problemi di stabilità.

Riguardo alla **scelta delle scale** si indica che "la **marcatura CE** può essere apposta se esiste una specifica direttiva di prodotto oppure se sulla gazzetta ufficiale della commissione europea sia stato pubblicato il riferimento ad una norma tecnica armonizzata. Per le scale portatili non sussiste, al momento, nessuna di queste due condizioni". Dunque **non è ancora possibile marcare le scale portatili col marchio CE**.

Pubblicità

<#? QUI-PUBBLICITA-MIM-[DVD022] ?#>

Quali fattori considerare nella scelta della scala?

Gli autori ne propongono diversi: "scopo dell'utilizzo, altezza da raggiungere, luogo in cui si utilizza la scala, esigenze di stivaggio e trasporto, presenza di rischio elettrico, portata necessaria, tempi di lavoro, uso in ambienti umidi o bagnati, esperienza dell'utilizzatore, abitudini dell'utilizzatore, consuetudini del settore in cui viene utilizzata la scala".

Riportiamo alcuni altri suggerimenti:

- "privilegiare le abitudini consolidate degli utilizzatori se queste non collidono con esigenze di sicurezza od operative;
- chiedere sempre l'assistenza del fornitore di scale nella scelta del prodotto ottimale, coinvolgendolo e responsabilizzandolo" nelle problematiche operative;
- "privilegiare i rapporti di collaborazione con fornitori che abbiano una vasta gamma di scale e trabattelli;

- considerare che per esigenze particolari si possono/devono utilizzare scale o soluzioni personalizzate;
- verificare nel tempo la validità del prodotto acquistato".

Di fronte a due scale con uguali caratteristiche dimensionali e omologate alla stessa norma per capire le differenze prestazionali è possibile "chiedere al fornitore di spiegare le scelte costruttive della scala".

In merito alla **portata delle scale** vengono forniti alcuni dati tratti da legislazione e normative:

- "D.Lgs. 81/2008: nessuna indicazione;
- EN 131: massimo 150 Kg;
- UNI 10401: 100 DaN (decanewton, dove il newton è una unità di misura della forza, ndr);
- EN 14183: massimo 150 Kg".

Dopo aver sottolineato l'importanza delle linee guida Inail (forniscono indicazioni relative alla valutazione dei rischi con riferimento alla scelta, l'uso e la manutenzione delle scale portatili), gli autori si soffermano sulle indicazioni relative all'uso e alla **manutenzione della scala**:

- "l'utilizzatore deve essere formato e informato;
- spesso, a causa della semplicità dell'articolo scala, non vi sono le dovute attenzioni nell'utilizzo;
- consultare le istruzioni d'uso;
- seguire le raccomandazioni (linea guida IspeSl - EN131 parte 3);
- la EN 131 parte 3 e le linee guida INAIL indirizzano il produttore alla compilazione delle istruzioni;
- nelle istruzioni d'uso devono essere indicati gli avvertimenti sui principali fattori di rischio nell' utilizzo delle scale;
- deve essere presente una lista di controlli da effettuare;
- le istruzioni d'uso e manutenzione possono diventare la traccia per un percorso di formazione all'utilizzo delle scale".

E se come ogni altra attrezzatura di lavoro anche le scale portatili hanno necessità di manutenzione, è bene ricordare che:

- "nelle istruzioni dovrebbe essere presente una lista di controlli;
- molte scale sono riparabili;
- le **parti maggiormente soggette a usura o rottura** sono: dispositivi antiscivolo, poggiapalo, primi pioli della scala a sfilo, punto di attacco tra piolo e montante, punto di contatto tra scala e appoggio del mezzo di trasporto".

Per le scale portatili le verifiche periodiche sono obbligatorie?

No, "non vi sono precise disposizioni come ad esempio per i DPI di terza categoria o per le scale aeree, però nel D.lgs. 81/2008 vi è l'obbligo di mantenere in buono stato d'uso le attrezzature. Va sempre ricordato che la scala è una attrezzatura che presenta un rischio intrinseco elevato ed è soggetta a rotture e usura".

E per poter dimostrare di mantenere in buono stato d'uso le attrezzature è possibile "organizzare una verifica periodica delle scale, con rapporto di verifica". Verifica che può essere fatta almeno "ogni 12 mesi, oppure dopo utilizzi particolarmente gravosi o dopo cadute della scala".

La relazione si conclude con alcune tabelle di dati relativi agli incidenti sulle scale (2002/2007) e diverse immagini sugli errori comuni, che vi invitiamo a visionare nel documento originale, in relazione a:

- non corretta posizione di scala in appoggio;
- i rischi relativi ad appoggi su superfici non orizzontali e scivolose;
- errata posizione della scala su sostegno ad angolo;
- esempi di lavoro sulla scala troppo in basso o troppo in alto;
- manovre errate di sollevamento e trasporto;
- erronee procedure di salita e discesa.

" Scale portatili", a cura di Paolo Casarini (membro del gruppo CEN TC 53) e Nicola Piccinini (IrmuT snc), intervento al convegno "Scale portatili e DPI di 3° categoria : i fattori di rischio e la normativa vigente" (formato PDF, 5.5 MB).

RTM

[1] Articolo INAIL su "Ambiente e Sicurezza" del 05/07/2011



Questo articolo è pubblicato sotto una [Licenza Creative Commons](#).

www.puntosicuro.it